

COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Provincia di Chieti

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 31-07-2020

Oggetto:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
-----------------	---

L'anno duemilaventi, addì trentuno, del mese di luglio, alle ore 19:05, nella solita sala delle riunioni, adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i presenti, tali da garantire il rispetto della distanza di almeno un metro tra di loro, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia di contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio nazionale, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è stato per oggi convocato, in Prima convocazione, questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica, mediante la visione della stessa in videostreaming, attraverso l'apposito link pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

Sono presenti alla discussione dell'oggetto i Signori:

D'ANGELO GABRIELE	P	DI BIASE GIOVANNI	P
TOMCZAK CAMILLA	P	GIALONARDO CARMINE	A
SCIASCIA GIUSEPPE	P	DI FAZIO LUCA	P
ANGELUCCI MAURIZIO	P	COSTANTINI NINA	P
D'ANGELO GINO	P	DI CAMPLI NICOLA	P
COTELLESA VINCENZO	A	SUSI GIUSTINA	P
DI BATTISTA PAOLA	P		

Partecipa il Segretario del Comune Sig.ra DE CINQUE DOTT.SSA ELENA incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. D'ANGELO GABRIELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

SCIASCIA GIUSEPPE
DI BIASE GIOVANNI
DI FAZIO LUCA

Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori:

VERRATTI MARIO	P
MASSIMINI ANTONELLA	A
DI LORETO DESIREE	A
DI BIASE NICOLA	P

Oggetto posto al n. 3 dell'O.d.G.

Consiglieri subentrati successivamente all'apertura della seduta: Giallonardo Carmine, Cotellessa Vincenzo, Consiglieri presenti n. 13

Inizio discussione ore 19,20

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta relativa all'oggetto, presentata dal Sindaco e dallo stesso illustrata in aula dicendo che, come già anticipato, della IUC è rimasta solo la TARI, mentre è stata eliminata la TASI e l'IMU di conseguenza è stata rimodulata, evidenzia che l'art. 3 del regolamento in trattazione dispone che al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, mq. 400, è applicata una riduzione del 50 % del valore dell'area edificabile stabilito dal Comune, il contribuente interessato deve, però presentare apposita istanza con allegata perizia tecnica, mentre al lotto di terreno, identificato dallo strumento urbanistico come edificabile ma non sfruttabile per la particolare conformazione dello stesso è applicata una riduzione del 30% del valore dell'area edificabile, come stabilito dal Comune, parimenti il contribuente deve presentare apposita istanza, corredata da perizia tecnica. L'art. 4 prevede l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non sia locata, ci sono, poi, esenzioni stabilite per legge e non riportate, pertanto nel regolamento, le elenca brevemente, come brevemente illustra le disposizioni in materia di differimento del termine di versamento, art.7, di versamenti minimi, art. 9, di interessi moratori, art. 10 e di rateazione, art. 12;

Visto il parere reso, in calce alla proposta medesima, in ordine alla regolarità tecnica, dal competente funzionario dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti;

Visto, inoltre, il parere favorevole del segretario Comunale, da questi reso ai sensi dell'art. 21 dello statuto Com.le;

Con voti favorevoli n. 9 (nove), legalmente resi in forma palese per alzata di mano da 9 (nove) consiglieri presenti e votanti e l'astensione dei consiglieri Di Fazio, Costantini, Di Campli e Susi,

D E L I B E R A

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta, recependola in ogni sua parte.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, su conforme proposta del Presidente, con n. 9 (nove) voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da 9 (nove) consiglieri presenti e votanti e l'astensione dei consiglieri Di Fazio, Costantini, Di Campli e Susi,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DC21/2020/FIN

COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Provincia di Chieti

Settore: **FINANZIARIO**
Ufficio: **SETTORE FINANZIARIO**

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere per la Regolarità Tecnica:

FAVOREVOLE

Castel Frentano, li 20-07-2020

IL RESPONSABILE
Il Responsabile finanziario
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Silvestro Romagnoli

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere per la Regolarità Contabile:

FAVOREVOLE

Castel Frentano, li 20-07-2020

Il Responsabile finanziario
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Silvestro Romagnoli

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere

favorevole

per la legittimità dell'atto.

Castel Frentano, li 28-07-2020

Il Segretario comunale

IL SOTTOSCRITTO PROPONENTE

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*, e dall'altro che: *"... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783..."*;

Richiamato l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla stessa legge;

Dato atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che *"... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ..."*;
- l'art. 106, rubricato "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, al comma 3 bis dispone: *"OMISSIS Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15 - ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. OMISSIS"*;
- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che *"... **Per l'anno 2020**, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ..."*;

Evidenziato che l'art. 106, comma 3 bis del citato D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020, modificando l'art. 107, c. 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di revisione finanziario per il periodo 2020/2022 al 30 settembre 2020;

Dato atto che lo schema di regolamento è stato sottoposto all'esame della commissione consiliare permanente per l'esame dello statuto e dei regolamenti in data 16.07.2020;

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo sopra indicato;

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale,

PROPONE

- 1) di approvare il nuovo "*Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 13 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1^ gennaio 2020;
- 3) di dare mandato Responsabile del Settore Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente Disposizioni Generali Atti generali, del novellato "*Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*" contestualmente alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente atto;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione di approvazione del presente atto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 5) di dichiarare la deliberazione di approvazione del presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di consentire con tempestività gli adempimenti conseguenti.

Castel Frentano, li 20-07-2020
PC21/2020/

IL PROPONENTE





Comune di Castel Frentano (Provincia di Chieti)

Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Approvato con delibera di C.C. n. del

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Soggetti Passivi

Articolo 3 - Determinazione dei valori venali per aree fabbricabili

Articolo 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

Articolo 5 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

Articolo 7 - Differimento del termine di versamento

Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato gratuito al Comune

Articolo 9 - Versamenti minimi

Articolo 10 - Interessi moratori

Articolo 11 - Rimborsi e compensazione

Articolo 12 - Accertamento esecutivo e rateazione

Articolo 13 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di Castel Frentano.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Art. 2

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 3

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi indicativi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune.
2. Qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1.
4. Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico (mq 400) è applicata una riduzione del 50 % del valore dell'area edificabile di cui al comma 1. Il contribuente interessato

dovrà presentare apposita istanza al Comune, con allegata perizia tecnica, dalla quale si evinca l'estensione dell'area edificabile. La suddetta istanza verrà accolta previa validazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

5. Al lotto di terreno identificato dallo strumento urbanistico come edificabile, ma non sfruttabile per la particolare configurazione topografica, è applicata una riduzione del 30 % del valore dell'area edificabile di cui al comma 1. Il contribuente interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune, con allegata perizia tecnica, dalla quale si evinca la criticità dell'area edificabile. La suddetta istanza verrà accolta previa validazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
6. Non sono soggetti all'imposta le aree individuate nella carta delle Pericolosità allegata al "Piano Stralcio di Bacino" sui "Fenomeni Gravitativi e Processi erosivi" del territorio regionale ricadenti nella:
 - zona (P2) "Aree a pericolosità elevata"
 - zona (P3) "Aree a pericolosità molto elevata"
7. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1.

Art. 4

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione si considerano le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 5

Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 6

Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7

Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 8

Esenzione immobile dato in comodato gratuito al Comune

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune destinati esclusivamente all'esercizio degli scopi istituzionali dell'Ente.

Art. 9

Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10

Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

Art. 12

Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Su richiesta del contribuente, che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, il Comune, concede una rateazione delle somme determinate negli avvisi di accertamento, secondo i seguenti criteri:
 - fino a € 3.000,00 massimo 12 rate mensili
 - oltre € 3.000.00 massimo 24 rate mensili

Art. 13

Entrata in vigore del regolamento

2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI CASTEL FRENTANO (Provincia di Chieti)

Via Edoardo Scarfoglio n. 6 - TEL. 0872/55931 - FAX 0872/5593220 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00253170690

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere su " Approvazione Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) " ;

Il sottoscritto **Sorbino Dott. Igino**, revisore unico del Comune di Castel Frentano, giusta delibera consiliare n.44 del 15.10.2019;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato – provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Visto l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Considerato che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "... l'Imposta Unica Comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...", e dall'altro che: "... l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...";

Visto l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi dal competente funzionario dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto dell'ente,

Rilevata, la necessità da parte dell'Ente di adeguare il regolamento per la gestione dell'IMU in ragione del novellato quadro normativo;

Esaminata la proposta di deliberazione di C.C. ad oggetto: "Approvazione del regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)";

Esprime

Il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare richiamata in premessa concernente l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Letto, approvato e sottoscritto.

Castel Frentano, lì 27.07.2020

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Igino Sorbino)

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
D'ANGELO GABRIELE



Il Segretario comunale
DE CINQUE DOTT.SSA ELENA



REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno recato dal presente provvedimento.

Castel Frentano, lì _____

Il Responsabile

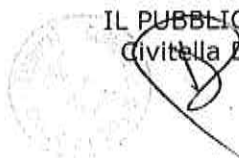
Albo n. 423

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione:

- ☒ E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 11-08-2020 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 11-08-2020 al 25-08-2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del TUEL.
- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1, del TUEL in 15 giorni.

Castel Frentano, lì 11-08-2020

IL PUBBLICATORE
Civitella Donato



- ☒ E' divenuta esecutiva il giorno 31-07-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Castel Frentano, lì 11-08-2020

IL PUBBLICATORE
Civitella Donato

